



Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA

N. R.G. 1719/2026

Il Giudice Simona Caterbi, all'esito dell'udienza del 17/06/2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato al Presidente del Tribunale di Pavia, la società *Parte_1* in persona dell'amministratore unico, propone istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 815 c.p.c. nei confronti del Notaio *Persona_1* designato quale arbitro unico in una procedura arbitrale instaurata su iniziativa di *Controparte_1*

A fondamento della richiesta la ricorrente espone che, in forza di una precedente scrittura privata, aveva conferito al *CP_1* incarico di curare tutte le attività necessarie alla realizzazione di due iniziative immobiliari, site rispettivamente in Lungavilla e in Pavia, comprensive dell'organizzazione tecnica, della gestione dei cantieri e del coordinamento delle maestranze e dei fornitori;

che nel medesimo accordo erano stabiliti tanto il compenso spettante al *CP_1* quanto le relative garanzie, tra cui una polizza fideiussoria bancaria;

che le parti avevano altresì convenuto una clausola compromissoria, individuando quale arbitro il Notaio *Persona_1*, ovvero un soggetto da lui nominato, con il compito di decidere in ordine all'eventuale escussione della garanzia fideiussoria in relazione all'attività svolta;

che in data 28 aprile 2026, la società ricorrente riceveva domanda di arbitrato, con la quale veniva indicato quale arbitro unico proprio il Notaio *Per_1*;

che tuttavia, nel corso dei rapporti intercorsi tra le parti, la società apprendeva circostanze ritenute idonee a compromettere l'imparzialità del designato arbitro, emergendo che questi aveva già avuto conoscenza della scrittura privata, essendo la stessa stata depositata presso il suo studio dal *CP_1* ed aveva altresì partecipato alla formazione dell'atto, circostanza confermata da comunicazione del difensore della controparte del 16 giugno 2025;

che aveva inoltre appreso che il detto professionista intratteneva rapporti fiduciari con la famiglia *CP_1* avendo il suo studio rogato atti in loro favore, con conseguente instaurazione di un rapporto professionale continuativo e retribuito;

che pertanto dette circostanze integravano le cause di incompatibilità previste dall'art. 815, nn. 5 e 6, c.p.c., atteso che l'arbitro avrebbe prestato attività professionale a favore di una delle parti e avrebbe comunque conosciuto della vicenda negoziale in una fase antecedente, così compromettendo il requisito di terzietà ed imparzialità;

evidenza, altresì, che la perdita di imparzialità del Notaio *Per_1* si estenderebbe anche all'eventuale potere di nominare un sostituto, essendo tale facoltà incompatibile con la situazione di conflitto dedotta.

Il Presidente del Tribunale designava la sottoscritta, quale Presidente della Terza sezione civile, alla trattazione del giudizio.

Con successiva istanza la ricorrente dava atto che il notaio *Per_1*, riconoscendo la sua parzialità e, quindi, l'opportunità a ricevere la nomina, con nota del 19.5.2026, designava l'Avv. Andrea Carlo Poma come suo sostituto;

che avendo la ricorrente fin dal ricorso ritenuto che la ricsuzione dovesse estendersi anche al sostituto, chiedeva di poter notificare il ricorso anche all'avv.to Poma, rilevando che quest'ultimo nono poteva ritenersi terzo, come confermato dalla mancata accettazione della nomina.

Depositava note l'avv.to Poma dichiarandosi estraneo alle parti in lite ed alle tematiche oggetto di controversia; rileva di non avere ancora accettato l'incarico in quanto la comunicazione di nomina gli era pervenuta in data 20 maggio 2026 e riservandosi di accettare nel settimana successiva.

Depositava altresì note il convenuto *CP_1* rilevando:

che controparte deduce la pretesa carenza di imparzialità del Notaio *Per_1* sulla base di due circostanze, la precedente attività notarile svolta in favore della famiglia *CP_1* e la partecipazione del notaio alla sottoscrizione della scrittura privata contenente la clausola compromissoria e la sua custodia presso il relativo studio;

che la ricsuzione era infondata, pretestuosa e lesiva della reputazione del professionista designato;

che né il notaio, né l'avv. Poma verserebbero in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 815, primo comma, nn. 5 e 6, c.p.c.;

che infatti:

la presenza del Notaio *Per_1* alla sottoscrizione della scrittura e la sua custodia dell'atto non integrano una causa di ricsuzione, ma rappresentano piuttosto indice della fiducia riposta in lui da entrambe le parti, le quali lo avevano concordemente scelto quale arbitro;

i rapporti professionali invocati dalla ricorrente non sono idonei a configurare un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera rilevante ai sensi dell'art. 815 c.p.c., trattandosi, al più, di singoli incarichi notarili;

che la stessa *Parte_1* ha intrattenuto ripetuti rapporti professionali con il Notaio *Per_1* anche in epoca recente (atti societari e contratti immobiliari del 2022 e del 2026), continuando a rivolgersi a lui nonostante la pretesa conoscenza della sua vicinanza alla famiglia *CP_1* così contraddicendo le proprie allegazioni;

Deduce, infine, che l'art. 815, secondo comma, c.p.c., dispone che l'arbitro non possa essere ricsuito dalla parte che abbia contribuito alla sua nomina, circostanza ravvisabile nel caso di specie, essendo il Notaio *Per_1* stato espressamente individuato nella clausola compromissoria concordata tra le parti.

Quanto alla ricusazione dell'avv. Poma, parte resistente rileva che la stessa risulta essere del tutto immotivata, non essendo stato dedotto alcun elemento idoneo a metterne in discussione l'indipendenza, se non il mero fatto di essere stato nominato dal Notaio Per_1.

Alla udienza del 17.6.2026, sentite le parti, il giudice si riservava la decisione.

La decisione in ordine alla odierna controversia non può che prendere le mosse dalle previsioni di cui all'art. 815 c.p.c.,

Detta norma, nei suoi primi due commi, prevede:

Un arbitro può essere ricusato:

1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina”.

Per quel che attiene a detta ultima previsione, è pacifico che le parti, nel contratto intercorso, doc. 3 CP_1 hanno previsto, al punto F, relativamente alla fideiussione prestata, che: “L'escussione verrà in caso di contestazione, stabilita da un arbitro nel la persona del Notaio Persona_1 o da lui nominato, che giudicherà, tenuto conto in particolar modo dell'attività effettivamente svolta dal Signor Controparte_1 .

L'arbitro veniva quindi individuato, in contratto, nella persona del notaio Per_1.

Essendo stato nominato dalla parte, questa, per giustificare la istanza, deve necessariamente dedurre di motivi conosciuti dopo la sua nomina.

Ciò premesso, la parte rileva di essere venuto a conoscenza che il notaio aveva detenuto presso di sé la scrittura privata, ivi depositata dal CP_1 e che questi è persona di fiducia del CP_1 che presso di lui ha stipulato atti;

che in particolare, ricorrerebbero quindi, i motivi di cui ai punti 5) e 6) della norma sopra riportata in quanto legato alla controparte e avendo prestato attività professionale in favore della stessa.

Controparte **CP_1** ha peraltro evidenziato che il notaio **Per_1** non è solo il notaio presso il quale lo stesso si rivolgeva per atti, ecc., ma è anche il notaio utilizzato dalla stessa ricorrente/ricusante, che ancora di recente, come documentato, nel gennaio 2026, si è rivolta a questi per effettuare un rogito.

Ciò premesso, ritiene il giudicante che proprio sotto tale ultimo profilo non vi sono i presupposti.

Dagli atti è emerso che il notaio è professionista presso il quale entrambe le parti si sono negli anni rivolte per eseguire atti;

il notaio non è pertanto legato ad una delle parti da rapporto continuativo di consulenza o prestazione; il notaio è, infatti, soggetto che ha prestato la propria attività in favore di entrambe le parti; detta circostanza porta ad escludere una sua assenza di indipendenza; al contrario, porta a presumere che, avendo entrambe le parti usufruito della attività professionale del notaio, abbiano nominato lo stesso proprio in virtù della fiducia riposta nella sua professionalità.

Né sembra possa ritenersi concretizzato il punto 6) della norma; il notaio, stando a quanto riferito dalla parte, si è limitato a fungere da depositario, per conto di **CP_1** della scrittura privata su cui si fonda la propria nomina.

In tale veste il notaio non ha però prestato consulenza, assistenza o difesa in favore del **CP_1** in una precedente fase della vicenda, ma si è limitato a svolgere il mero compito di depositario di atto, senza dare consulenza o altro con riferimento a detto .

Ritiene pertanto il giudicante la infondatezza della istanza di ricusazione.

La reiezione nei confronti del notaio **Per_1**, comporta, quale sua conseguenza, la reiezione della istanza nei confronti dell'avv.to Poma, da questi nominato.

Nei confronti di quest'ultimo, peraltro, la stessa parte ricorrente nulla ha dedotto, trattandosi di soggetto estraneo alle parti.

La ricusazione va quindi rigettata.

Il penultimo comma dell'art. 815 c.p.c. dispone che:

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

Non si ritiene la manifesta infondatezza della richiesta, essendo comunque emerso che l'arbitro nominato era soggetto in rapporti con entrambe le parti.

Si procede alla sola liquidazione, in favore del **CP_1** delle spese, le quali si liquidano con applicazione del parametro valore indeterminabile complessità bassa, prime due fasi, parametri minimi, attesa la minima attività svolta.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di ricusazione del notaio *Persona_1* e dell'arbitro da questi nominato avv.to Andrea Carlo Poma;

Condanna la parte ricorrente *Parte_1* al pagamento, in favore della parte resistente *Controparte_1* delle spese di lite, che liquida in € 1.453,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

22/06/2026

Il Giudice

Simona Caterbi